

Leggi e idiomi

L'INTERVISTA ■ FEDERICA DE ROSSA

L'italiano nel diritto e i diritti dell'italiano

La terza lingua nazionale nel contesto legislativo

Nella complessa e controversa questione della difesa dell'italiano a livello federale non si parla quasi mai della delicata posizione della nostra lingua nell'ambito della legislazione elvetica. Sebbene tuttavia la Costituzione sancisca l'equivalenza delle lingue ufficiali, di fatto delle differenze esistono e penalizzano (guarda caso) il terzo idioma nazionale. L'intervista che segue trae spunto dalla recente pubblicazione del volume *Legislazione plurilingue in Svizzera*, curato dai professori Rainer J. Schweizer (Università di San Gallo) e Marco Borghi (Università di Friburgo e della Svizzera italiana), che è il frutto di una ricerca interdisciplinare svolta da giuristi e linguisti nell'ambito di un Programma nazionale di ricerca del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (PNR 56 "Diversità delle lingue e competenze linguistiche in Svizzera"). Il progetto, di cui Federica De Rosa Gisimundo (Maitre-assistante all'Istituto di diritto dell'USI) ha curato la parte italo-fona, ha studiato le interazioni tra lingua e diritto nell'ottica del principio dell'equivalenza delle lingue ufficiali e legislative sancito costituzionalmente, analizzando una legge federale dai suoi prodrumi fino all'adozione delle norme cantonali di applicazione nei Cantoni rappresentativi dal profilo linguistico. Nel Ticino il tema della posizione della lingua italiana nel diritto svizzero era anche già stato oggetto di una giornata di studio interdisciplinare organizzata dalla CFPG e dall'Istituto di diritto dell'USI, i cui atti sono stati pubblicati nel volume *Lingua e diritto*, curato dal professor Borghi.

DI
MATTEO AIRAGHI

Dottoressa De Rosa, tra i tanti aspetti che riguardano la posizione dell'italiano nel contesto del plurilinguismo elvetico quello dei risvolti giuridici della questione è senz'altro uno dei meno esplorati, vuole farcene un quadro generale?

«In generale, in effetti, le ricerche sul linguaggio settoriale giuridico sono ancora poco sviluppate, benché lingua e diritto siano strettamente interdipendenti: da un lato, la lingua costituisce l'unico sostrato espressivo del diritto e, d'altro lato, l'utilizzo di una terminologia chiara e univoca costituisce uno degli elementi centrali del principio di legalità. Il tema è ancor più sensibile nel contesto di una legislazione plurilingue, dove vige il principio dell'equivalenza delle differenti versioni linguistiche: per assicurare qualità, chiarezza e comprensibilità dei testi giuridici ed evitare divergenze linguistiche (che possono anche avere rilevanza giuridica), occorre poter garantire che l'approccio plurilingue sia adottato sin dal concepimento della legge, grazie ad una redazione parallela dei testi di legge e ad una collaborazione tra giuristi e linguisti delle differenti aree linguistiche durante tutto l'iter legislativo. Ciò richiede ovviamente

uno sforzo istituzionale considerevole ed un grande impiego di risorse. La posizione dell'italiano, che gode dello status di lingua ufficiale a pieno titolo ma è minoritaria e quindi poco rappresentata a livello federale, è particolare da questo punto di vista: le versioni linguistiche italiane delle leggi vengono infatti create prevalentemente in modo indipendente dagli altri processi di redazione, ciò che può risultare problematico dal profilo delle esigenze poste dalla Costituzione».

Come nasce la versione in italiano del testo di una legge federale? Quali sono le conseguenze pratiche dell'originalissimo iter legislativo svizzero dal profilo dell'italiano?



«Per l'italiano, la ricerca ha in realtà confermato che questo principio è solo parzialmente rispettato e che la versione italiana della legislazione deve essere maggiormente sostenuta ed integrata nella procedura. In questo complesso iter infatti, diversamente da quanto avviene per il tedesco, l'elaborazione del testo italiano è curata in tutte le fasi, in modo centralizzato, dalla Segreteria per la Svizzera italiana della Cancelleria federale. In pratica, quindi, la versione italiana, pur avendo medesimo valore giuridico di quella francese e tedesca, è sottratta ad un vero e proprio controllo democratico».

«La genesi di una legge in un contesto plurilingue è un processo assai complesso, che può essere suddiviso in due fasi. La prima, quella di preparazione del testo, si svolge essenzialmente in seno all'amministrazione federale ed inizia con l'elaborazione di un avamprogetto (generalmente in tedesco, tradotto in francese). In occasione di questa prima stesura del testo l'italiano è di regola completamente assente: nei gruppi di esperti incaricati, esso non è praticamente mai rappresentato; la Commissione interna di redazione, che è incaricata di esaminare il testo sotto il profilo della comprensibilità e della qualità linguistica, svolge il proprio lavoro prevalentemente in tedesco e in francese; a questo stadio, non vengono quindi fatte riflessioni comuni sulla terminologia utilizzata nell'ottica del plurilinguismo. La versione italiana è disponibile per la prima volta solo al momento della consultazione ed è essenzialmente frutto di una traduzione, anziché di ottima qualità. Nemmeno la successiva procedura in seno all'assemblea federale è ottimale dal profilo della creazione di un diritto plurilingue uniforme, per diverse ragioni: le tre sottocommissioni della Commissione di redazione lavorano in modo separato; i parlamentari non hanno a disposizione un supporto linguistico sistematico e ciò può pregiudicare la coerenza linguistica tra le tre versioni ricercata nella fase precedente, soprattutto se nella fase finale dei dibattiti vengono apportate importanti modifiche al disegno. Spesso infatti, tra le ultime modifiche e la votazione finale in Parlamento, i servizi linguistici sono obbligati a lavorare a ritmi serrati e non hanno tempo per curare adeguatamente gli aspetti linguistici delle traduzioni».

In questo contesto, il principio dell'equivalenza delle tre versioni linguistiche viene rispettato? «Per l'italiano, la ricerca ha in realtà confermato che questo principio è solo parzialmente rispettato e che la versione italiana della legislazione deve essere maggiormente sostenuta ed integrata nella procedura. In questo complesso iter infatti, diversamente da quanto avviene per il tedesco, l'elaborazione del testo italiano è curata in tutte le fasi, in modo centralizzato, dalla Segreteria per la Svizzera italiana della Cancelleria federale. In pratica, quindi, la versione italiana, pur avendo medesimo valore giuridico di quella francese e tedesca, è sottratta ad un vero e proprio controllo democratico».



FERDINAND HODLER *Wilhelm Tell*, 1896-1897, olio su tela, 256 x 196 cm, Museo d'arte di Soletta. Donazione di Margrit Kottmann-Müller in memoria del marito Walther Kottmann (1958). Sotto, Agnolo Bronzino, *Ritratto allegorico di Dante*, 1530, olio su legno, Washington D.C. National Gallery.

co» da parte del Consiglio e dell'Assemblea federale, poiché non viene sottoposta ad uno scambio tra esecutivo e legislativo, e durante la fase parlamentare, è disponibile solo parzialmente. Infatti, anche per il fatto che sono molto rari i casi in cui un parlamentare italofono esprime nella sua lingua, nelle deliberazioni parlamentari l'italiano raramente costituisce la lingua di lavoro ed è quindi controllato in modo insufficiente».



Il principio di equivalenza nei confronti dell'italiano è rispettato solo in parte

Anche la recente importante riforma del diritto di tutela federale ha sollevato interessanti questioni linguistiche che confermano i risultati emersi da questa ricerca.

«Sì, in effetti il volume, oltre all'analisi della genesi della legge federale sulla formazione professionale cita anche diversi esempi significativi dal profilo linguistico, tra cui questo. Nell'ambito di questa riforma, il legislatore ha voluto sopprimere i termini tedeschi "Vormund" e "Vormundschaft", poiché, nella tradizione germanica, essi erano ritenuti obsoleti e vissuti come stigmatizzanti per il tutelato. Vi è invece chi ha sottolineato come, per contro, nella tradizione e cultura italiana il termine "tutela" continui ad essere sinonimo di protezione di elevati valori etici, mora-

li e sociali ed esprima piuttosto un'azione positiva di assistenza e protezione per il tutelato. In realtà, quindi, la modifica è stata imposta da un'evoluzione percepita esclusivamente nell'area germanofona ed estesa (con un ingiustificato automatismo) anche all'italiano. Sarebbe pertanto stato opportuno che un intervento di tale portata fosse effettuato dopo una valutazione da parte di un gruppo interdisciplinare di esperti appartenenti alle quattro comunità linguistiche».

Come sempre quando si parla della lingua italiana in Svizzera si può guardare anche al bicchiere mezzo pieno: quali sono gli aspetti positivi della presenza dell'italiano nel corpus giuridico federale che emergono dal vostro studio? «In generale, un diritto plurilingue può contribuire a chiarire la concezione e la formulazione dei testi giuridici e favorire una maggiore comprensibilità. Da un lato, già nella fase di progetto, un confronto intensivo con il testo nelle tre versioni permette di evidenziare e correggere eventuali espressioni non chiare, evitando potenziali problemi di comprensibilità (e quindi poi di applicazione). D'altro lato, la varietà delle versioni linguistiche aumenta le possibilità per l'interprete di cogliere il senso più preciso e specifico di un termine o di un enunciato e può quindi facilitare l'interpretazione delle norme.

La traduzione italiana è sempre frutto di prassi, riflessioni e metodologie corroborate e affinate nel tempo; i testi italiani ricercano la chiarezza attraverso una scelta lessicale accurata e differenziata, prediligendo la precisione dei contenuti normativi (mentre ad esempio il francese si caratterizza per una maggiore variabilità stilistica ed il tedesco preferisce

un linguaggio piuttosto burocratico, ricorrendo sovente a concetti elaborati o a lunghe parole composte non comuni, la cui comprensione risulta difficile persino per il giurista germanofono). Ad dirittura, da una precedente ricerca era emerso che sono molti i casi in cui il Tribunale federale, quando si pronuncia in cause in cui la lingua di giudizio è il tedesco, giunge ad una corretta interpretazione del testo legale rifacendosi alla versione italiana».

In che modo si potrebbe migliorare ulteriormente la posizione della nostra lingua nell'ambito giuridico elvetico? «Affinché il plurilinguismo possa effettivamente costituire un arricchimento per la comprensibilità del testo legale occorre che l'interazione tra le diverse versioni linguistiche venisse garantita in tutte le fasi del processo legislativo. È quindi auspicabile che la lingua italiana sia maggiormente coinvolta sin dalla fase iniziale di elaborazione della legge (soprattutto in occasione delle riforme più importanti dove il legislatore intende marcare un nuovo orientamento legislativo) e che venga sviluppato un lessico adeguato per tutte le lingue ufficiali. Anche nella procedura di consultazione, è opportuna una maggiore sensibilizzazione degli interpellati anche alle questioni linguistiche. In sede parlamentare, occorre poi assicurare ai parlamentari un maggiore supporto linguistico al fine di non compromettere la coerenza linguistica ricercata in precedenza e, affinché anche la versione italiana sia sottoposta ad un controllo democratico, occorrerebbe che essa fosse maggiormente disponibile durante i dibattiti. Infine, è importante che tra le ultime modifiche ai testi di legge, con le relative traduzioni, e la votazione finale venga concesso un lasso di tempo sufficiente per curare gli aspetti linguistici nelle diverse lingue ufficiali».